

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia:** Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

## Prodotto: Transavia - Assicurazione Annullamento

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

### Che tipo di assicurazione è?

È una polizza annullamento a copertura di un viaggio connesso ad un volo Transavia, effettuato dall'Assicurato a solo scopo turistico, entro la durata massima di 31 giorni. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo della penale che la compagnia aerea addebiterà all'Assicurato e, purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio, ai componenti della sua famiglia e ai compagni di viaggio, in caso di modifica o annullamento del volo e interruzione anticipata del viaggio nei casi di:
  - malattia grave, infortunio grave o morte dell'Assicurato, di un suo familiare e, purché anch'egli assicurato, di un compagno di viaggio;
  - impossibilità di sottoporsi alle vaccinazioni necessarie per il Paese di destinazione del viaggio;
  - malattia grave improvvisa, infortunio grave o morte di uno dei membri della famiglia all'estero che avrebbe dovuto ospitare l'Assicurato;
  - danni all'alloggio prenotato per le vacanze dell'Assicurato;
  - danni a beni del patrimonio dell'Assicurato o del suo datore di lavoro tali da richiedere urgentemente la presenza dell'Assicurato stesso;
  - involontaria disoccupazione dell'Assicurato a seguito di totale o parziale chiusura della società presso la quale lo stesso lavorava;
  - accettazione di un lavoro di minimo 20 ore settimanali, per una durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato, da parte di un Assicurato disoccupato;
  - imprevista indisponibilità di una casa in affitto durante il periodo pianificato per il viaggio, per la quale l'Assicurato si sia prenotato almeno 6 mesi prima della data di prenotazione del viaggio/locazione;
  - complicazioni durante le prime 26 settimane di gravidanza dell'Assicurato o del partner convivente;
  - necessità per l'Assicurato di ripetere durante il viaggio assicurato un esame di studi;
  - presentazione della richiesta di divorzio da parte dell'Assicurato o del coniuge dopo la prenotazione del viaggio.

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ viaggi per i quali, alla data di partenza, sia operativo un divieto o una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte di una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio, o da parte di un'autorità sovranazionale competente
- ✗ Sinistri derivanti da atti di terrorismo, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
- ✗ Viaggi per motivi di studio, lavoro, tirocinio e viaggi finalizzati ad un soggiorno "au-pair"
- ✗ Sinistri derivanti da tumulti, sommosse civili
- ✗ Eventi derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni (laddove non siano esplicitamente coperte), alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Sinistri derivanti da malattie che siano l'espressione di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza e da eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Negozioni di visti consolari

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato e i relativi nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione
- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata da maggiorenni contestualmente all'acquisto del volo o al più tardi entro 7 giorni da tale data ed in ogni caso non oltre il primo check-in

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le destinazioni assicurabili sono Europa e Mondo. La destinazione assicurata è indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi o territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea



## Che obblighi ho?

- Dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro darne avviso al vettore e/o al tour operator e successivamente denunciarlo all'Assicuratore entro 72 ore da quando la causa della rinuncia al viaggio si è verificata, e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, fornendo tutta la documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



## Quando e come devo pagare?

Il premio assicurativo deve essere pagato per intero mediante carta di credito all'acquisto della presente polizza tramite Transavia.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia modifica/annullamento del viaggio decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza ed è operante:

- per i voli di sola andata, fino alla fruizione del primo servizio ovvero al momento del primo check-in del volo di andata;
- per i voli di andata e ritorno, fino al momento del check-in del volo di ritorno.

La garanzia interruzione di viaggio decorre dal momento del primo check-in del volo di andata e termina al momento del check-in del volo anticipato di ritorno.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere al Servizio Clienti Transavia al seguente recapito: +39.02.27095.478, al costo previsto dal piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

# Assicurazione Viaggi

**CHUBB**

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

**Impresa:** Chubb European Group SE

**Prodotto:** Transavia – Assicurazione Annullamento

DIP Aggiuntivo realizzato in data: febbraio 2021. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – [italy@pec.chubb.com](mailto:italy@pec.chubb.com) -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. [info.italy@chubb.com](mailto:info.italy@chubb.com) – [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2019 è pari a € 2.455.313.956 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.559.137.294. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 139%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.964.385.247 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.723.738.933. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 610.356.809. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

Sezione	Garanzie	Massimali per Assicurato e per evento (€)
ANNULLAMENTO	Modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	Vedi la voce "Valore del viaggio assicurato"



### Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	
	<ul style="list-style-type: none"><li>✗ Sinistri derivanti da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di potere</li><li>✗ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti</li><li>✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sinistri derivanti da scioperi ed agitazioni di lavoratori non note all'Assicurato al momento in cui si intraprende il viaggio</li> <li>✗ Sinistri derivanti da quarantene</li> <li>✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali</li> <li>✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici</li> <li>✗ viaggi per i quali l'Assicurato ha ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un medico, o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici e/o cure dentarie o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;</li> <li>✗ misure preventive e/o restrittive messe in atto da una pubblica Autorità, quali limitazioni (totali o parziali) a viaggiare, o l'imposizione della quarantena per l'Assicurato, per i suoi Familiari o per i suoi Compagni di Viaggio</li> <li>✗ il costo di esami e/o trattamenti medici sostenuti dall'assicurato imposti da parte di una pubblica Autorità.</li> <li>✗ Incidenti, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio</li> <li>✗ Sinistri derivanti da atti di temerarietà</li> <li>✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo</li> <li>✗ Sinistri derivanti da guida non autorizzata/senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore</li> <li>✗ Sinistri derivanti da guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di guida superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato</li> <li>✗ Sinistri derivanti da navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare</li> <li>✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport aerei e dell'area in genere, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta</li> <li>✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore, salvo le stesse abbiano carattere ricreativo</li> <li>✗ Sinistri derivanti da escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursioni non esperti</li> <li>✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti</li> <li>✗ Falsa dichiarazione</li> <li>✗ Sinistri derivanti da dolo o colpa dell'Assicurato</li> <li>✗ Tentato suicidio o suicidio</li> <li>✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza</li> <li>✗ Interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla stessa oltre la ventiseiesima settimana di gestazione</li> <li>✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore e anche direttamente all'Impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio</li> <li>✗ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio</li> <li>✗ Fallimento del vettore, del tour operator e dell'organizzatore del viaggio</li> <li>✗ Tasse di imbarco, visti</li> <li>✗ Casi di chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa</li> <li>✗ misure di quarantena messe in atto genericamente per tutta la (o parte della) popolazione</li> <li>✗ qualsiasi perdita, spesa o danno anche qualora il viaggio venga annullato dal tour operator, dall'agenzia di viaggi, dal vettore o dalla struttura ricettiva oppure a seguito di provvedimenti restrittivi emanati da qualsiasi Paese.</li> </ul>
--	--



### **Ci sono limiti di copertura?**

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni

- previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni o garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
  - ! Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)



## Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza</li> <li>- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia</li> </ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
<b>Dichiarazione inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge</li> <li>- Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	- In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, al netto delle imposte dovute se già corrisposte da parte dell'Impresa, senza l'applicazione di alcuna penale



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</li> <li>- Non sono previsti periodi di carenza contrattuale.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	La polizza non prevede casi, oltre il diritto di recesso, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti ad un viaggio, di sola andata o di andata e ritorno, effettuato per il tramite di un volo prenotato con Transavia che abbia origine in Italia.



## Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 42,7%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a> L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</a> In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a> .

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.